



Settore Servizi Post-Laurea
Unità Organizzativa "Esami di Stato, Dottorati e Master"

ALLEGATO 1

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO, XXXI CICLO.

(Emanato con Decreto Rettorale del 7 luglio 2015, n. 615)
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 luglio 2015, n. 54).
(Termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:
6 agosto 2015)

**Articolo 1
Attivazione**

1. *In conformità a quanto disposto con Decreto Rettorale del 7 luglio 2015, n. 615, è attivato il XXXI Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca in "Persona, Mercato, Istituzioni", in "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Salute" e in "Tecnologie della Informazione per l'Ingegneria", che hanno sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio. È, altresì, indetta una pubblica selezione per la ammissione ai predetti Corsi di Dottorato e per la copertura dei relativi posti, come dettagliati nelle schede allegate al presente bando per formarne parte integrante (allegato C) e di seguito specificati:*

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA in "Persona, Mercato, Istituzioni"

Coordinatore: Professoressa Antonella TARTAGLIA POLCINI
Ordinario del Dipartimento di "*Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi*" della Università degli Studi del Sannio, e-mail: antonella.tartagliapolcini@unisannio.it

Posti a concorso: 8
I posti sono così suddivisi:

- a) **Posti con borse di studio finanziate con oneri a carico del bilancio di ateneo** numero 6
- b) **Posti senza borsa di studio** numero 2

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA in "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Salute"

Coordinatore: Professore Francesco Maria GUADAGNO
Ordinario del Dipartimento di "*Scienze e Tecnologie*" della Università degli Studi del Sannio, e-mail: guadagno@unisannio.it

Posti a concorso: 8

I posti sono così suddivisi:

- a) **Posti con borse di studio finanziate con oneri a carico del bilancio di ateneo** **numero 6**
- b) **Posti senza borsa di studio** **numero 2**

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA in “<i>Tecnologie della Informazione per l’Ingegneria</i>”

Coordinatore: Professore Luigi GLIELMO

**Ordinario del Dipartimento di “Ingegneria” della Università degli Studi del Sannio,
email: glielmo@unisannio.it**

Posti a concorso: 10

I posti sono così suddivisi:

- a) **Posti con borse di studio finanziate con oneri a carico del bilancio di ateneo** **numero 6**
- b) **Posti con borse di studio finanziate ed erogate da altri Enti** **numero 1 (*)**
- c) **Posti senza borsa di studio** **numero 3**

(*) La borsa di studio sarà finanziata con fondi a carico “Media Motive Società a Responsabilità Limitata” del “Gruppo NETCOM”, con sede legale in Napoli, alla via A. D’Isernia, n. 38

- 2. Il numero dei posti messi a concorso per ciascun Corso di Dottorato, come previsti dal presente bando, potrà essere incrementato a seguito di eventuali ulteriori finanziamenti provenienti da enti, istituzioni, imprese ed altri soggetti, sia pubblici che privati.**

**Articolo 2
Requisiti di ammissione**

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui all’articolo 1 del presente bando di selezione coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea specialistica o magistrale;
 - b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509;
 - c) titolo accademico conseguito all’estero, dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui alle precedenti lettere a) e b) o comunque ritenuto idoneo secondo modalità e procedure definite dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. La idoneità di un titolo accademico conseguito all’estero, che non sia stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, deve essere valutata dalla Commissione Esaminatrice di cui all’articolo 6 del presente bando di selezione, in conformità a quanto disposto dell’articolo 8, comma 1, del Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2013, n. 45.
3. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione, a pena di esclusione, i documenti necessari a consentire alla competente Commissione Esaminatrice di

accertare l'idoneità del titolo accademico conseguito all'estero e, in particolare, quelli che comprovano l'intero percorso formativo e la carriera universitaria.

I predetti candidati sono tenuti, in particolare, ad allegare alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione disciplinato dal presente bando:

- a) il diploma di laurea di primo e di secondo livello, rilasciati da un'istituzione accademica ufficialmente riconosciuta, con la relativa votazione finale;
- b) certificato degli esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario di primo e di secondo livello, con la relativa votazione;
- c) ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità dei diplomi di laurea (Diploma Supplement, dichiarazione di valore in loco, ecc., rilasciati rispettivamente dalla Università di provenienza e dalle rappresentanze consolari italiane all'estero);
- d) la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

I predetti documenti, qualora redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in una delle predette lingue e certificati come conformi all'originale.

Possono inoltre presentare domanda di ammissione alla procedura di selezione anche i laureandi, che dovranno, comunque, conseguire il titolo di studio entro il termine del 31 ottobre 2015, pena la decadenza dalla ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in caso di esito positivo della selezione pubblica.

Articolo 3

Dichiarazioni da formulare nella domanda di ammissione

1. I candidati debbono redigere la domanda di ammissione alla procedura di selezione in lingua italiana o in lingua inglese secondo i moduli all'uopo predisposti (Allegati A e B).
2. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione i candidati, a pena di esclusione, devono, sotto la propria responsabilità:
 - specificare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto ai fini della procedura di selezione, con la indicazione del codice di avviamento postale, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica;
 - specificare il codice fiscale (richiesto solo per i cittadini italiani);
 - indicare la propria cittadinanza;
 - indicare il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale intendono partecipare alla procedura di selezione;
 - specificare la tipologia di laurea che hanno conseguito, la data del suo conseguimento e la istituzione universitaria presso la quale è stata conseguita e, nel caso in cui siano in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero, indicare la eventuale equipollenza con uno dei titoli di studio elencati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente bando di selezione e gli estremi del provvedimento con il quale la equipollenza è stata espressamente dichiarata;
 - specificare, nel caso in cui si trovino nella condizione di laureandi, il titolo di studio che dovrebbero conseguire, la data presumibile del conseguimento e la istituzione universitaria presso la quale il titolo dovrebbe essere conseguito.
3. Tutti i candidati devono comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del recapito eletto.
4. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono, altresì, dichiarare, a pena di esclusione, che:
 - assumono formale impegno a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale hanno presentato la domanda di ammissione alla procedura di selezione, secondo condizioni e modalità fissate dal Collegio dei Docenti;
 - accettano tutte le disposizioni contenute sia nel bando che nel Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
5. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione i candidati, sempre a pena di esclusione e con riferimento alle schede allegate al presente bando per formarne parte integrante (allegato C), debbono inoltre indicare espressamente i loro interessi di ricerca scegliendo:
 - per il dottorato in "Persona, Mercato, Istituzioni" non più di uno dei settori scientifico-disciplinari tra quelli elencati come ambiti disciplinari;
 - per il dottorato in "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Salute" non più di una tematica;

- per il dottorato in “Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria” non più di un “*curriculum*”.
6. I candidati devono, infine, allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione, la seguente documentazione:
 - a) “*curriculum vitae*”, con l’indicazione di eventuali, ulteriori titoli posseduti;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea, con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni (la dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana);
 - c) la tesi di laurea su supporto “*CD*”, “*DVD*” o scheda di memoria flash con interfaccia “*USB*” ed esclusivamente in formato elettronico PDF;
 - d) la “*sinoss*” o un “*abstract*” della tesi di laurea, con un numero di pagine non superiore a quattro, ed eventuali pubblicazioni scientifiche, ciascuna con il relativo “*abstract*”, su supporto “*CD*”, “*DVD*” o scheda di memoria flash con interfaccia “*USB*” ed esclusivamente in formato elettronico PDF;
 - e) la eventuale indicazione dei nominativi di docenti o ricercatori di riferimento, che dovranno, entro i sette giorni antecedenti a quello stabilito per l’espletamento della prova scritta, ove prevista, o della prova orale, inviare lettere di presentazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo dottorati@unisannio.it (i candidati possono indicare fino a un massimo di tre nominativi);
 - f) una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità legale, ai sensi degli articoli 21, 38 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
 7. La Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale danneggiamento del supporto “*CD*”, “*DVD*” o della scheda di memoria flash con interfaccia “*USB*”, di cui al comma 6, lettere c) e d) del presente articolo, ovvero per la non leggibilità dei documenti in essi contenuti. Pertanto, il candidato ha l’onere di adottare le misure idonee a garantire l’integrità del supporto “*CD*”, “*DVD*” o della scheda di memoria flash con interfaccia “*USB*”, di cui al comma 6, lettere c) e d) del presente articolo ovvero la leggibilità dei documenti in essi contenuti.
 8. I candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria straniera devono, altresì, allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione:
 - a) il diploma di laurea di primo e di secondo livello, rilasciati da un’istituzione accademica ufficialmente riconosciuta, con la relativa votazione finale;
 - b) certificato degli esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario di primo e di secondo livello, con la relativa votazione;
 - c) ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità dei diplomi di laurea (Diploma Supplement, dichiarazione di valore in loco, ecc., rilasciati rispettivamente dalla Università di provenienza e dalle rappresentanze consolari italiane all’estero);
 - d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
 9. A tutti i documenti redatti in lingua diversa da quella italiana o da quella inglese, fatta eccezione per le pubblicazioni scientifiche, deve essere allegata, a pena di esclusione, una traduzione certificata, conforme al testo in lingua straniera.
 10. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono, inoltre, autorizzare le competenti Unità Organizzative della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio al trattamento dei loro dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.
 11. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Resta salva la facoltà della Amministrazione di procedere all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della vigente normativa, ovvero di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
 12. I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell’articolo 20 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, a richiedere l’ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.

Articolo 4

Termine di presentazione delle domande di ammissione

1. Le domande di ammissione alla procedura di selezione, indirizzate al Rettore della Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, dovranno **pervenire**, a pena di esclusione, entro il termine perentorio **delle ore dodici del ventesimo giorno** successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con una delle seguenti modalità:
 - raccomandata con avviso di ricevimento;
 - corriere espresso;
 - consegna a mano all'Ufficio "*Segreteria e Protocollo*", che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "*Palazzo San Domenico*", sede del Rettorato, della Direzione Generale e di alcuni Settori, Unità Organizzative e Uffici della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e il martedì e il giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 16,30, entro il termine di scadenza all'uopo fissato.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione, **farà fede, qualunque sia la modalità prescelta dal candidato per la trasmissione della domanda, esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio "*Segreteria e Protocollo*" dell'Università degli Studi del Sannio.**
3. Le domande di ammissione pervenute oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando saranno considerate irricevibili e, pertanto, verranno escluse dalla procedura di selezione.

Articolo 5

Prove di ammissione

1. Le prove di esame sono dirette ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le modalità di svolgimento delle prove di esame sono espressamente e tassativamente previste e disciplinate, per ciascuno dei Corsi di Dottorato di Ricerca, nelle schede allegate al presente bando per formarne parte integrante (Allegato C).
3. Date, orari e sede di svolgimento delle predette prove di esame saranno resi noti con avviso pubblicato sul sito web di ateneo, all'indirizzo: <http://www.unisannio.it/ricerca/avvisidottorati/index.php>, entro il 20 agosto 2015.
4. Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Articolo 6

Commissioni Esaminatrici e valutazione delle prove e graduatorie di merito

1. Il Rettore, con proprio Decreto, nomina per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca, su proposta del competente Collegio dei Docenti, la Commissione Esaminatrice, composta da tre componenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e da due membri supplenti.
2. La Commissione Esaminatrice può avvalersi, per le materie specialistiche oggetto della procedura di selezione, della collaborazione di uno o più esperti, scelti tra i professori o i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nei settori scientifico-disciplinari attinenti al Corso di Dottorato di Ricerca e che abbiano specifiche conoscenze e competenze nelle predette materie.
3. Gli esperti di cui al comma 2 del presente articolo vengono nominati dal Rettore su proposta della Commissione Esaminatrice e assumono, all'interno della Commissione, il ruolo di componenti "*aggregati*".
4. I componenti "*aggregati*" possono esprimere il loro giudizio, con riferimento sia alla valutazione dei titoli che delle prove di esame, limitatamente alle materie specialistiche per le quali la Commissione Esaminatrice ha richiesto la loro collaborazione.
5. Nella Commissione Esaminatrice le funzioni di Presidente vengono svolte dal Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca, nel caso in cui sia stato nominato componente della Commissione, o dal professore più anziano in ruolo.

6. La valutazione sia dei titoli che delle prove di esame deve essere effettuata dalla Commissione Esaminatrice in conformità ai criteri e ai parametri definiti nelle schede allegate al presente bando di selezione per formarne parte integrante (Allegato C).
7. Al termine della procedura di selezione la Commissione Esaminatrice redige una graduatoria finale di merito.
8. Qualora i posti disponibili per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca sono stati ripartiti tra più "curricula", la Commissione deve redigere graduatorie separate per ciascuno di essi.
9. Ogni singola graduatoria è compilata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e delle prove di esame.
10. In caso di parità di voti:
 - ai soli fini della assegnazione della borsa di studio, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
 - ai soli fini della assegnazione dei posti senza borsa di studio, è preferito il candidato più giovane di età, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della Legge del 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge del 16 giugno 1998, n. 191.
11. Le graduatorie di merito vengono approvate con Decreto Rettorale, pubblicato sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo <http://www.unisannio.it/ricerca/dottorati.html>.

Articolo 7 **Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca**

1. I candidati saranno ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca secondo l'ordine stabilito nelle rispettive graduatorie finali di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni singolo Corso.
2. L'ammissione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, anche senza diritto alla borsa di studio, sono incompatibili con la iscrizione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca presso altre istituzioni universitarie, italiane o straniere, ovvero alle Scuole di Specializzazione e a qualsiasi altro Corso di Studio che preveda la attribuzione o il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari.

Articolo 8 **Iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca**

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito dovranno, a pena di decadenza, presentare o far pervenire la domanda di immatricolazione al Corso di Dottorato di Ricerca alla Unità Organizzativa "Esami di Stato, Dottorati e Master", che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "Ex Convento di S. Agostino", sito in Benevento, alla Via Giovanni De Nicastro, n. 13, entro il termine di scadenza fissato all'atto della pubblicazione della predetta graduatoria sul Sito Web di Ateneo.
2. I moduli per la immatricolazione saranno disponibili sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo: <http://www.unisannio.it/ricerca/dottorati.html> e potranno essere consegnati, debitamente compilati, sottoscritti e corredati della documentazione richiesta, direttamente allo sportello della Unità Organizzativa "Esami di Stato, Dottorati e Master", che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "Ex Convento di S. Agostino", sito in Benevento, alla Via Giovanni De Nicastro, n. 13, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e il martedì e il giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Articolo 9 **Borse di studio**

1. Le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito dei candidati che hanno partecipato alla procedura di selezione per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, formulata dalla Commissione Esaminatrice.
2. Le borse di studio hanno durata triennale e sono confermate annualmente, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate

dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa di studio a seguito del superamento della predetta verifica.

3. È condizione per l'attribuzione delle borse di studio che il reddito personale complessivo lordo del candidato non superi, nell'anno di riferimento, l'importo della borsa di studio che, per il corrente anno, è pari ad €. 16.432,80.

4. L'importo della borsa di studio, erogata in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto Ministeriale del 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2008, n. 241.

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono dichiarare, al momento dell'immatricolazione, che la loro condizione patrimoniale soddisfa il requisito di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui il candidato non renda la dichiarazione di cui al comma 5 o la sua condizione patrimoniale non soddisfi il requisito richiesto, la borsa di studio viene assegnata al primo candidato che risulta collocato in posizione utile nella relativa graduatoria di merito.

7. In ogni caso i titolari delle borse di studio sono tenuti a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite stabilito dal presente articolo.

8. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa di studio viene revocata, per l'intero anno, dal Rettore con proprio Decreto.

9. Qualora il dottorando non abbia diritto al rinnovo della borsa di studio per una delle fattispecie previste dai commi precedenti, ovvero nel caso in cui dovesse rinunciare alla stessa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità del Corso di Dottorato di Ricerca per le medesime finalità.

10. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio, fatta eccezione per quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali per consentire lo svolgimento di attività di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori dalla sede del dottorato.

11. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del cinquanta per cento per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

12. A decorrere dal secondo anno, ai dottorandi titolari di borsa di studio è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per le attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima.

13. I candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca senza diritto alla borsa di studio sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza al Corso, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

14. I candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca con diritto alla borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza al Corso, ma sono, comunque, tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio.

Articolo 10

Contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, Tassa regionale - Esoneri

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Rettorale del 21 gennaio 2009, n. 56, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2009, i candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca senza diritto alla borsa di studio sono tenuti a versare annualmente le tasse e i contributi previsti per la iscrizione al Corso secondo gli importi riportati nel seguente prospetto ad eccezione dei portatori di handicap con invalidità riconosciuta o superiore al 66%:

Fascia	Reddito Personale	I versamento	II versamento	Importo Totale
I	Fino a € 11.362,05	€ 360,00	€ 140,00	€ 500,00
II	da € 11.362,06 a € 18.592,44	€ 360,00	€ 210,00	€ 570,00
III	da € 18.592,45 a € 28.921,58	€ 360,00	€ 310,00	€ 670,00
IV	da € 28.921,59 a € 44.415,29	€ 360,00	€ 490,00	€ 850,00
V	oltre € 44.415,30	€ 360,00	€ 900,00	€ 1.260,00

2. Tutti i candidati ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca, con o senza diritto alla borsa di studio, sono tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio.
I versamenti delle prime due rate delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Università degli Studi del Sannio, secondo le indicazioni comunicate dalla Unità Organizzativa "Esami di Stato, Dottorati, e Master" all'atto della iscrizione.
3. Il versamento della tassa regionale, pari ad € 140,00, dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla Azienda per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU), riportando nella causale la dicitura "*Tassa Regionale per il Diritto allo Studio*".
4. Per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca è ammesso un solo esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione, riservato al candidato, senza diritto alla borsa di studio, che sia utilmente collocato nella graduatoria finale di merito.
5. Qualora i posti disponibili per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca sono stati ripartiti tra più "*curricula*", sono ammessi due esoneri dal pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione, uno per ciascun "*curriculum*", riservati ai candidati, senza diritto alla borsa di studio, che siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie finali di merito
6. I titolari di borse di studio, ivi comprese quelle finanziate da soggetti pubblici e privati, da enti di ricerca o da organismi internazionali, sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi per la iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, numero 68, recante la "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*", sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge del 5 febbraio 1995, numero, 104, o con un'invalità pari o superiore al sessantasei per cento

Articolo 11

Diritti e doveri dei dottorandi e conseguimento del titolo

1. Per tutto quel che riguarda i diritti e i doveri dei dottorandi e le modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, che può essere visionato e consultato sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo: <http://www.unisannio.it/ateneo/pdf/regolamenti/reg-16.pdf>.

Articolo 12

Responsabile del Procedimento

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa **Monica FACCHIANO**, Responsabile del Settore Servizi Post-Laurea.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione, alla stipula del contratto ed alla gestione dell'incarico.
2. Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare espletamento della procedura di selezione.
3. In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,

incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare del trattamento.

Articolo 14 **Norme finali**

1. Il presente bando, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, sarà inviato, in via telematica, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*”, e verrà, inoltre, pubblicato sul Sito Web di Ateneo, sul Sito Europeo denominato “Euraxess”, e su quello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In caso di contrasti interpretativi, si riterrà valido il testo del bando in lingua italiana.
2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, nell’articolo 19 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, nel Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2013, n. 45, nel Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca e nel Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale.

Benevento, 17 luglio 2015

F.to IL RETTORE
(*Prof. Filippo de Rossi*)